

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1232/98 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio relativo alla classificazione statistica dei prodotti associata alle attività nella Comunità economica europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativo alla classificazione statistica dei prodotti associata alle attività nella Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 3696/93 stabilisce una classificazione statistica dei prodotti associata alle attività economiche, denominata di seguito «CPA», per soddisfare le esigenze di carattere statistico nella Comunità;

considerando che la modifiche apportate al sistema armonizzato e alla nomenclatura combinata dal regolamento (CE) n. 2448/95 della Commissione, del 10 ottobre 1995, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comunitaria⁽²⁾, rendono necessario modificare leggermente la CPA nonché uniformare e rendere più precisi i testi;

considerando che, in seguito alla modifica della CPA, è opportuno prevedere un periodo di adattamento;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del programma

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1998.

statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, EURATOM del Consiglio⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del presente regolamento sostituisce l'allegato del regolamento (CEE) n. 3696/93.

Articolo 2

I riferimenti all'SA/NC sono aggiornati in base alla versione 1996 dell'SA/NC.

Articolo 3

1. Le classificazioni nazionali di prodotti basate sulla CPA devono essere adattate entro il 31 dicembre 1998.
2. La Commissione può prorogare detto termine per un periodo che non superi i due anni, per consentire l'adeguamento dei sistemi statistici nazionali.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Yves-Thibault DE SILGUY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 342 del 31.12.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 259 del 30.10.1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.